



Decreto Dirigenziale n. 282 del 13/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA VOLPE FRANCESCO CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI SORRENTO ALLA VIA ARIGLIOLA, 2 PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

..... comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme per la tutela dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza nucleare”, così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;

b. che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell’art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Volpe Francesco, con sede legale e operativa nel Comune di Sorrento alla via Arigliola, 2, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di falegnameria, ai sensi dell’art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per attività in deroga di cui all’art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell’allegato IV come **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”** e **“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”** e con l’uso di 50 kg/g di legno e di 2 Kg/g di colla vinilica;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 9/05/2008 con prot. 399258 e reiterata in data 27/07/09 con prot. 680472, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 01/03/10 e terminata in data 10/09/10, i cui verbali si richiamano:

a.1. l’ARPAC ha espresso parere favorevole ritenendo gli impianti di abbattimento, a tessuto per le polveri e a carboni attivi per le SOV, idonei, e ha prescritto la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

a.2. la Società ha trasmesso alla Conferenza la nota prot. 1907 del 26/05/2010 con cui l’A.S.L. attestava la conformità ai requisiti igienico sanitari dei locali, il piano di manutenzione dei carboni attivi, planimetria dei locali e inquadramento urbanistico ed ha dichiarato nella seduta del 10/09/2010 che trattasi di immobile costruito prima del 1967;

a.3. ai sensi dell’art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considerano acquisiti gli assenti della Provincia, del Comune e dell’A.S.L.;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Ditta Volpe Francesco, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

DATO ATTO

a. che l’autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l’autorizzazione di cui all’art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l’espletamento dell’attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Volpe Francesco sito nel Comune di Sorrento, alla via Arigliola, 2,

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Volpe Francesco, con sede legale e operativa nel Comune di Sorrento alla via Arigliola, 2, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”** e **“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”** e con l'uso di 50 kg/g di legno e di 2 Kg/g di colla vinilica, così come di seguito specificate:

1.1.

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/mc	Flusso di massa kg/h	Sistema di abbattimento
E1	Incollaggio	SOV			0,13	Filtro a carboni attivi
E2	Taglio, levigatura, foratura legno	Polveri di legno	2.600	2,40	0,00625	Filtro a tessuto

2. di **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
- 2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento

- di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.7. **sostituire** i carboni attivi con cadenza semestrale;
- 2.8. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
3. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 3.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 3.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 3.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 3.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
4. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 4.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 4.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
5. di **precisare** che:
- 5.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 5.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
6. di **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
7. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
8. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
9. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Volpe Francesco, con sede legale e operativa nel Comune di Sorrento alla via Arigliola, 2, esercente attività di falegnameria;
10. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Sorrento, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
11. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi